

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4356 del 31/08/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOC. COOP AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ OLEIFICIO ZUCCHI SPA E DELLA SOCIETÀ PIZZOLI SPA, E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4515 del 31/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOC. COOP AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ OLEIFICIO ZUCCHI SPA E DELLA SOCIETÀ PIZZOLI SPA, E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 28/02/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 36464/2023 del 01/03/2023 (Pratica Sinadoc 11217/2023), dalla Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. (P. IVA 00365410398), avente sede legale in Faenza, Via Bianzarda di San Biagio n.15/17, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- **autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc.**

Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

- autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto Società Pizzoli spa, sito in comune di Budrio (BO), via Zenzalino Nord 1, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".
- ✓ il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ✓ la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 11217/2023, emerge che:

- La Cooperativa Agricola di San Biagio svolge attività nel settore dei servizi ambientali e del recupero in agricoltura di materiali fertilizzanti;
- la Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 28/02/2023, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con PG. 36464/2023 del 01/03/2023 (Pratica Sinadoc 11217/2023), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ **autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
 - ✓ **autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto Società Pizzoli spa, sito in comune di Budrio (BO), via Zenzalino Nord 1, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.**

- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non risultava necessario richiedere elementi integrativi ai fini istruttori, come comunicato allo SUAP con nota PG: 42578/2023 del 09/03/2023,
- con nota PG 42585/2023 del 09/03/2023, questa ARPAE SAC ha chiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna una relazione tecnica relativa all'istanza di cui all'oggetto;
- con nota PG 57749/2023 del 31/03/2023 il Servizio territoriale ARPAE di Ravenna ha trasmesso un parere favorevole al rilascio dell'AUA, condizionato alla presentazione di documentazione integrativa/chiarimenti, richiesta con nota PG 58593/2023 del 03/04/2023, che sospendeva i termini del procedimento, fino alla presentazione di quanto richiesto
- con nota PG 76749/2023 del 03/05/2023 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC la documentazione integrativa/chiarimenti richiesta e pertanto si procede al rilascio dell'AUA di cui all'oggetto.

VISTA l'Autorizzazione DET-AMB-**2021-4978 del 06/10/2021** rilasciata da ARPAE SAC RAVENNA alla ditta Melandri Emanuele relativa a *“attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15”*;

Preso atto:

- che l'attività autorizzata con atto DET-AMB- **2021-4978 del 06/10/2021** richiamato sopra riguarda la messa in riserva “R13” di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 02 04 – EER 02 03 05 - EER 02 07 05 e EER 19 08 05, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 9.000 tonnellate;
- **della dichiarazione di messa in disponibilità da parte della ditta Melandri Emanuele, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra, del lotto di stoccaggio identificato con la lettera H, alla Cooperativa di san Biagio, per l'anno solare 2023, per i fanghi della Società Oleificio Zucchi spa e Società Pizzoli spa e**

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Cooperativa Agricola di San Biagio**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni ARPAE di Ravenna::

DETERMINA

- 1 DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola, avente sede legale in Comune di Faenza, Via Bianzarda n. 15/17 (P. IVA 00365410398) per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti della Società Oleificio Zucchi spa e della Società Pizzoli spa, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92)**, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
- **autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della Società Pizzoli spa, sito in comune di Budrio (BO), via Zenzalino Nord 1, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna **prodotti dall'impianto della Società Pizzoli spa, sito in comune di Budrio (BO), via Zenzalino Nord 1, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- b Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- c **Qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.**
- d **Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2021-4978 del 06/10/2021, rilasciata da questa ARPAE SAC alla ditta MELANDRI EMANUELE relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.**
- e La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

- 4 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SAC DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ OLEIFICIO ZUCCHI SPA, SITO IN COMUNE DI CREMONA, VIA ACQUAVIVA 12 E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15.

CONDIZIONI

1. L'azienda **oleificio Zucchi** è un'installazione IPPC con sede a Cremona, via Acquaviva 12 che si occupa della produzione di olio vegetale raffinato a partire da diversi tipi di olio grezzo ed è dotata di impianto di trattamento acque acide e nere con capacità di depurazione di circa **6.000 A.E.**, strutturato come di seguito riportato:
 - *trattamento chimico-fisico di neutralizzazione/flocculazione (1° stadio, per le sole “acque acide” calde) (tipologia dei reflui trattati “acque acide (di raffinazione)” e fanghi derivanti dal sedimentatore primario e secondario)*
 - *successiva separazione su centrifughe, per la separazione dei fanghi prodotti a seguito della neutralizzazione/flocculazione (desolforazione);*
 - *disoleazione delle “acque nere”, in apposita vasca;*
 - *successiva commistione delle acque acide neutralizzate con le acque nere disoleate, ed invio dei reflui ad un trattamento chimico-fisico (2° stadio, per le acque combinate),*
 - *separazione, in apposito sedimentatore primario, dei fanghi prodotti a seguito del trattamento chimico - fisico (2° stadio);*
 - *invio del refluo pretrattato in vasche di bilanciamento, dotate di aerazione, per assicurare una omogeneità nelle caratteristiche dell'effluente da avviare alla depurazione biologica;*
 - *trattamento biologico, realizzato mediante apposita vasca di ossidazione (fase aerobica);*
 - *trattamento chimico-fisico di finitura sull'effluente dall'impianto biologico, mediante aggiunta di flocculante,*
 - *i fanghi derivanti dal sedimentatore primario e quelli di risulta del secondario, vengono avviati in apposito serbatoio di stoccaggio temporaneo ed inviati successivamente allo stadio di centrifugazione;*
 - *i fanghi centrifugati vengono raccolti temporaneamente in un apposito bacino cementato, coperto e chiuso su tre lati, in attesa dello smaltimento”*
2. la quantità media annua dei fanghi inspessiti in deposito preliminare prima dello stoccaggio e destinati in agricoltura è pari a circa 1.800 ton/a (riferimento anno 2021)
3. la quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno nella provincia di Ravenna è di 500 t/a
4. I fanghi di supero sono classificati come rifiuti non pericolosi CER 020305.
5. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento delle sostanze volatili maggiore del 35%; ;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

PRESCRIZIONI

- 1 l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva

Regionale;

- 2 qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- 3 qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- 4 nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- 5 la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- 6 L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- 7 l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- 8 il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- 9 Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- 10 dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- 11 i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- 12 è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- 13 è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- 14 la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- 15 l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);

- 16 è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- 17 al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- 18 l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- 19 al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- 20 Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- 21 l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n.. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO B)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ PIZZOLI SPA, SITO IN COMUNE DI BUDRIO (BO), VIA ZENZALINO NORD 1, E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15.

CONDIZIONI

1. La Società Pizzoli Spa sita a Budrio, via Zenzalino Nord 1, opera nel settore di trasformazione delle patate in prodotti surgelati e nella loro commercializzazione.
2. L'azienda trasforma tuberi in:
 - Patate surgelate prefritte di diversa forma (sticks; spicchi; cubetti rondelle ecc.);
 - Prodotti derivanti dalla cottura a vapore delle patate e quindi dalla ricettazione delle puree di patate (principalmente gnocchi di patate e crocchette).
3. Durante il processo di trasformazione oltre alle patate vengono utilizzate le seguenti materie prime:
 - Olio di girasole per la prefrittura dei prodotti;
 - Pane per la realizzazione della panatura delle crocchette di patate;
 - Farina di frumento ed amido di patate per la produzione di gnocchi.
4. Le acque reflue provenienti dallo stabilimento di lavorazione delle patate in prodotti surgelati da esse derivate, vengono inviate all'impianto di depurazione aziendale biologico avente una capacità di trattamento da 35000 A.E e **che si compone di:**
 - vasche di accumulo/trattamento per le fasi di grigliatura fine;
 - dissabbiatura/disoleatura;
 - sedimentazione primaria;
 - ossidazione a biomassa sospesa;
 - denitrificazione;
 - defosfatazione;
 - filtrazione;
 - la linea fanghi si compone di trattamento di disidratazione con centrifuga.
 - **pozzetto di campionamento e controllo dello scarico S1;**
5. La produzione dei fanghi di supero avviene a seguito dell'attività biologica dell'impianto la cui separazione avviene a seguito di ultra filtrazione delle acque aerobiche. Dalla linea di separazione dei fanghi si ottengono fanghi classificati come rifiuti non pericolosi CER 020305 , con le caratteristiche previste dal Dlgs 99/92 e da quanto previsto dalla Delibera Regionale Regione E.R. 2774/2004 e s.m.i.
6. Il fango ottenuto a seguito di centrifugazione viene raccolto in stanza chiusa in contenitore scarrabile in attesa di smaltimento.
7. i quantitativi di fango prodotto tal quale, nell'ultimo anno di riferimento, è di 1495,5 t/a e di 224,3 t/a di sostanza secca;
8. la quantità' stimata di fanghi da distribuire in un anno nella provincia di ravenna è di 1495 t/a;
9. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 - ✓ sottoposto a trattamento di stabilizzazione avendo un'età superiore a 30 giorni;
 - ✓ idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - ✓ privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

PRESCRIZIONI

- A) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- B) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- C) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- D) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- E) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- F) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- G) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
- H) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- I) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- J) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- K) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- L) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- M) è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- N) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse

modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;

- O) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- P) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- Q) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- R) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- S) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- T) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- U) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;

- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n.. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO C)

ARPAE**- SAC****pec: aora@cert.arpa.emr.it****- Servizio territoriale competente**

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____

recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.